

In materia di istruzione e formazione

Corte costituzionale, 2 novembre 2010, n. 309

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32, recante il “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” come sostituito dall’art. 3 della legge della Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63 , recante “Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32”.

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Il ricorrente solleva profili di illegittimità in riferimento all’articolo 3 che sostituisce l’art. 13 della legge regionale 32/2002. Tale norma nel riformulare il secondo comma di tale ultimo articolo prevede che "La regione adotta le misure necessarie per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nel sistema della formazione professionale con un percorso triennale destinato al conseguimento della qualifica professionale, strutturato nel primo biennio scolastico, integrato da specifiche finalità formative diversamente graduate tra il primo ed il secondo anno, e un terzo anno interamente professionalizzante". Così disponendo tale articolo eccede dalle competenze regionali e viola le norme generali sull’istruzione, riservate allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. n), Cost., nonché i principi fondamentali in materia di istruzione attribuiti alla competenza legislativa statale dall’art. 117, terzo comma, Cost., e il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 Cost. Infatti, le disposizioni statali in materia prevedono che gli istituti professionali regionali potranno essere abilitati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione solo a partire dal 2011 a seguito dell’attuazione del Capo III del menzionato d. lgs. n. 226 del 2005 e attraverso la collaborazione tra Stato e Regioni, con accordi in Conferenza Stato-Regioni, per determinare i modi di assolvimento dell’obbligo di istruzione nei «percorsi» di formazione professionale. Alla luce di tali considerazioni appare evidente che la disposizione regionale in esame, configurando unilateralmente e a regime, senza che sia prevista alcuna intesa con lo Stato, un sistema di formazione professionale che costituisce un "tertium genus" rispetto ai percorsi (sia ordinari che sperimentali) individuati dalla disciplina statale, si pone in contrasto con le norme generali e con i principi fondamentali che disciplinano l’obbligo d’istruzione nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, violando i principi costituzionali sopra enunciati.

Argomentazioni della Corte:

La Corte costituzionale, nel pronunciarsi in merito alla questione sollevata, ritiene che le disposizioni censurate violano le norme generali sull’istruzione. Infatti, l’art. 13, commi 2 e 3, introducendo un «percorso» formativo diverso rispetto a quelli contemplati dalla disciplina statale per assolvere l’obbligo scolastico, ha rotto l’unità del «sistema di istruzione e formazione», dando luogo a una soluzione ibrida che costituisce un tertium genus nei confronti dei «percorsi» (sia ordinari che sperimentali) individuati dalla disciplina statale.

Tale disciplina rientra tra le norme generali sull’istruzione che debbono essere dettate in via esclusiva dallo Stato (art. 117, secondo comma, lettera n, Cost.). Lo stesso legislatore statale ha definito “generali” le norme sul diritto-dovere di istruzione e formazione, contenute nel decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante la “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”. Inoltre, l’obbligo di istruzione appartiene a quella categoria di «disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio di istruzione».

Il giudice costituzionale, inoltre, riconosce che le disposizioni impugnate violano, altresì, il principio di leale collaborazione. Il nuovo percorso formativo è stato introdotto dalla Regione unilateralmente, prima della data fissata dalla legge statale e prima che fossero raggiunti gli accordi in Conferenza Stato-Regioni espressamente previsti dalla legge. La Regione, quindi, ha provveduto non soltanto in anticipo sui tempi previsti, ma anche senza poter tener conto della determinazione concertata del repertorio delle figure professionali e delle competenze che gli allievi debbono acquisire.

Appare, pertanto, illegittima, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost. e del principio di leale collaborazione, la norma regionale impugnata.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, commi 2 e 3, della legge regionale de quo.

Giurisprudenza richiamata:

- Sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di istruzione: Corte cost. sentenza n. 200/2009.